



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/0340(COD)

4.6.2012

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 (COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

Relatore per parere: José Manuel Fernandes

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione propone di istituire un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 attraverso un regolamento a norma dell'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli stanziamenti finanziari complessivi per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonteranno a 197 milioni di EUR a prezzi correnti.

Il nuovo programma per la tutela dei consumatori sostiene l'obiettivo generale della futura politica dei consumatori che pone il consumatore informato al centro del mercato unico.

Il relatore, avendo esaminato il progetto di atto legislativo:

- si compiace della proposta della Commissione intesa a istituire un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e sottolinea che la proposta deve corrispondere alla strategia Europa 2020 e contribuire al conseguimento degli obiettivi di quest'ultima;
- ritiene che, considerata la necessità di dare impulso alla crescita economica nell'UE, il programma debba aiutare i cittadini europei a sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico, dato che essi, principale obiettivo del presente programma, devono essere ben informati sui diritti e i mezzi per esercitarli e avere completa fiducia nei vari attori che costituiscono il mercato unico;
- sottolinea che è modesto il bilancio complessivo proposto per il programma per il periodo 2014-2020, ovvero 197 milioni di EUR (a prezzi correnti), e che è invece alta la dotazione di 20,65 milioni di EUR prevista per le spese amministrative legate alla sua attuazione;
- appoggia l'opzione 2 della Commissione che scaturisce dalla valutazione d'impatto, in quanto è in linea con le priorità della Commissione (Europa 2020, Atto per mercato unico) e con la riflessione in corso sul futuro della politica dei consumatori;
- sostiene che l'informazione e la partecipazione dei consumatori sono priorità trasversali che devono pertanto, ogniqualevolta possibile, essere presenti in tutte le azioni finanziate nell'ambito del nuovo programma ed essere raggruppate nei seguenti quattro obiettivi: (1) sicurezza, 2) educazione e informazione, 3) diritti e ricorsi e 4) tutela dei diritti;
- chiede di valutare l'opportunità di istituire il Centro europeo di accreditamento per le imprese online che consentirebbe ai consumatori di verificare la credibilità e l'affidabilità delle imprese, di accrescere la fiducia dei consumatori e migliorare la trasparenza delle transazioni online;
- difende ai fini dell'attuazione del programma l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria, di trasparenza e flessibilità; reputa, pertanto, che la creazione di un'agenzia esecutiva sia ammissibile soltanto se saranno positivi i risultati di un'analisi costi-benefici indipendente;
- sottolinea la necessità di definire a livello di UE un insieme di indicatori statistici appropriati, soggetti a verifica annuale, per misurare il funzionamento del mercato unico;
- ritiene che le associazioni dei consumatori debbano essere sostenute, ma esorta contemporaneamente a rafforzare la partecipazione individuale e, in particolare, ad

accrescere l'uso degli strumenti informatici da parte dei consumatori e a creare una piattaforma elettronica paneuropea che permetta di presentare reclami e di condividere e ricevere informazioni;

- incoraggia la creazione di piattaforme online e di strumenti software per avvicinare maggiormente i consumatori e le imprese al mercato;
- appoggia lo sviluppo di piattaforme interattive per lo scambio delle migliori pratiche e di materiali didattici in materia di educazione dei consumatori e suggerisce di riservare un'attenzione particolare alle fasce più vulnerabili al fine di stimolare una crescita inclusiva.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹; ribadisce che è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari nel prossimo quadro finanziario pluriennale per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; rileva che, anche se il livello delle risorse del prossimo QFP crescesse del 5% rispetto ai livelli del 2013, sarebbe possibile contribuire soltanto limitatamente al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione come pure del principio di solidarietà dell'Unione; invita il

Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I ter. sottolinea che è modesto il bilancio complessivo proposto per il programma per la tutela dei consumatori 2014-2020, che ammonta a 197 milioni di EUR (a prezzi correnti) e osserva che la dotazione finanziaria specificata nella proposta legislativa costituisce per l'autorità legislativa soltanto un'indicazione, che non può essere precisata con esattezza fino a quando non verrà raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il QFP per il periodo 2014-2020;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I quater. considera elevato l'importo di 20,65 milioni di EUR previsto per le spese amministrative legate all'attuazione del programma e chiede alla Commissione di giustificare e riesaminare tale spesa;

Motivazione

Dato che l'importo complessivo del programma è di 197 milioni, i 20,65 milioni previsti per le spese amministrative rappresentano oltre il 10% della dotazione totale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È opportuno che tali iniziative siano precisate in un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (di seguito "il programma"), che definisce un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione. Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il presente regolamento deve fornire la base giuridica per le iniziative e per l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.

Emendamento

(4) È opportuno che tali iniziative siano precisate in un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (di seguito "il programma"), che definisce un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione. Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ***e la sua successiva revisione mediante il regolamento (UE) n. XXX/201Y¹***, il presente regolamento deve fornire la base giuridica per le iniziative e per l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.

¹ COM(2010)0815.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno **regolarmente** monitorati e valutati. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare appositi indicatori.

Emendamento

(5) È importante migliorare la tutela dei consumatori, ***prestando particolare attenzione alle fasce vulnerabili al fine di conseguire l'obiettivo della crescita inclusiva.*** Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno monitorati e valutati ***annualmente e comunicati al Parlamento europeo.*** Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare appositi indicatori. ***Inoltre è necessario che la Commissione istituisca indicatori statistici appropriati a livello di Unione, ad esempio per le vendite transfrontaliere o online, al fine di valutare risultati e progressi in ordine al funzionamento del mercato unico.***

Motivazione

L'obiettivo della politica a favore dei consumatori è quello di contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico; pertanto è necessario misurare anche i progressi di quest'ultimo, anche se oltre alla politica a favore dei consumatori ci sono anche altri fattori che incidono sul mercato unico.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Tenendo presente lo spirito dei principi di sana gestione finanziaria, di trasparenza e flessibilità nell'attuazione

del Programma, la continuazione dell'attività dell'agenzia esecutiva è accettabile soltanto se l'esito di una nuova analisi costi-benefici indipendente sarà stato chiaramente positivo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Per il periodo 2007-2013, al programma di azione comunitaria nell'ambito della politica dei consumatori sono stati assegnati approssimativamente 157 milioni di EUR (a prezzi costanti 2011). La dotazione finanziaria proposta, pari a 175 milioni di EUR (a prezzi costanti 2011), per il programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 rappresenta un aumento modesto, mentre l'Unione necessita di attuare in modo efficace le sue ambizioni nell'ambito della politica dei consumatori, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 intitolata: "Un'agenda europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita", sostenuta da tutte le istituzioni dell'Unione;

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) È necessario coordinare meglio l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri nei settori della sicurezza, dell'educazione, dei diritti dei consumatori e della loro effettiva esercitabilità, al fine di garantire

complementarità, maggiore efficienza e visibilità e di conseguire migliori sinergie di bilancio.

Motivazione

La Commissione deve cercare di accrescere la capacità delle associazioni nazionali dei consumatori concentrando e coordinando meglio le risorse, segnatamente negli Stati membri con una cultura di protezione del consumatore relativamente meno consolidata.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Il programma è finalizzato a promuovere il conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

Emendamento

Il programma è finalizzato a promuovere il conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri. ***Il Programma inoltre integra e crea sinergie con altri strumenti e politiche dell'Unione, in particolare nell'ambito del programma pluriennale "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020 che ha tra i suoi obiettivi il coinvolgimento dei consumatori¹.***

¹***Obiettivo [(e)] del regolamento (UE) n. XXX./201Y [che istituisce il programma relativo ai diritti e alla cittadinanza per il periodo 2014-2020].***

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'informazione e la partecipazione qualificata dei consumatori è una priorità trasversale che deve essere pertanto, ogniqualvolta possibile, espressamente presente in tutti gli obiettivi e azioni settoriali finanziati nel quadro del Programma.

Motivazione

La Commissione deve cercare di accrescere sul piano trasversale il livello della partecipazione avvertita dei consumatori, dato che l'obiettivo ultimo del programma è quello di porre il consumatore al centro del mercato unico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) istituzione di un Centro europeo di accreditamento per le imprese online al fine di migliorare la trasparenza, la certezza giuridica e la sicurezza per i consumatori che effettuano transazioni finanziarie online, previa un'analisi costi-benefici;

Motivazione

Il Centro europeo di accreditamento per le imprese online consentirebbe ai consumatori di verificare la credibilità e l'affidabilità delle imprese, di accrescere la fiducia dei consumatori e di migliorare la trasparenza delle transazioni online.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) creazione di una piattaforma elettronica paneuropea che permetta ai consumatori di presentare reclami, di condividere e ricevere informazioni, di formulare una graduatoria di prodotti e di ricevere consigli da parte di esperti;

Motivazione

La creazione di piattaforme online e di strumenti software per avvicinare maggiormente i consumatori e le imprese al mercato contribuisce a rendere più efficace la partecipazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Quadro finanziario

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ammonta a EUR 197 000 000 a prezzi correnti.

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma, ***ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/201Y tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria¹***, ammonta a EUR 197.000.000 a prezzi correnti. ***La dotazione annua deve essere autorizzata dall'autorità di bilancio.***

¹ *GU...*

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Emendamento

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 **o della sua versione modificata mediante il regolamento (UE) n. XXX/201Y¹.**

¹ COM(2010)0815.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 12 - comma 1

Testo della Commissione

La Commissione attua il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione **in cui sono definiti** gli elementi previsti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare:

- (a) le priorità di attuazione e le iniziative da adottare, compresa l'attribuzione delle risorse finanziarie;
- (b) i criteri fondamentali di selezione e di attribuzione da utilizzare per la selezione delle proposte cui accordare i contributi finanziari;
- (c) il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare

Emendamento

La Commissione attua il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. **Tali atti di esecuzione sono adottati a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹. Gli atti di esecuzione stabiliscono** gli elementi previsti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, **modificato dal regolamento XXX/201Y**, in particolare:

- (a) le priorità di attuazione e le iniziative da adottare, compresa l'attribuzione **indicativa** delle risorse finanziarie;
- (b) i criteri fondamentali di selezione e di attribuzione da utilizzare per la selezione delle proposte cui accordare i contributi finanziari;
- (c) il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare

proposte;

(d) *se del caso*, l'autorizzazione a utilizzare somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari o finanziamenti a tasso fisso conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

(e) criteri per la valutazione del configurarsi o meno del caso di eccezionale utilità.

proposte;

(d) *se possibile*, l'autorizzazione a utilizzare somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari o finanziamenti a tasso fisso conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, **modificato dal regolamento (UE) n. XXX/201Y**;

(e) criteri per la valutazione del configurarsi o meno del caso di eccezionale utilità.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Entro la metà del 2018, la Commissione redige una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e di impatto), sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul loro valore aggiunto europeo, in vista dell'adozione di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure. La valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine del programma precedente.

Emendamento

2. Entro la metà del 2018, la Commissione redige una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e di impatto), sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul loro valore aggiunto europeo, in vista dell'adozione di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure. La valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine del programma precedente. ***In base a questa valutazione, e se appropriato, la Commissione può presentare una proposta di modifica del presente regolamento.***

PROCEDURA

Titolo	Programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020
Riferimenti	COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 30.11.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 30.11.2011
Relatore per parere Nomina	José Manuel Fernandes 6.2.2012
Approvazione	31.5.2012
Esito della votazione finale	+: 28 -: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Edit Herczog, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta